

Bruxelles, 15 luglio 2016
(OR. en)

10813/16

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0313 (COD)**

**CODEC 999
FRONT 277
MAR 185
COMIX 494
PE 81**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 4-7 luglio 2016)

I. INTRODUZIONE

La proposta di regolamento fa parte del pacchetto relativo alla guardia costiera e di frontiera europea assieme ad altre due proposte (proposta di regolamento relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e proposta di regolamento recante modifica del regolamento sull'Agenzia comunitaria di controllo della pesca)¹.

Il relatore, Michael CRAMER (Verts/ALE, DE), ha presentato, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, una relazione sulla proposta di regolamento in cui si propone di riprendere la proposta della Commissione².

¹ Cfr. documenti 10809/16 e 10814/16.

² La relazione è stata presentata ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento del Parlamento europeo - procedura semplificata).

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

In tale contesto i gruppi politici Verts/ALE, S&D, PPE, ECR e ALDE hanno presentato un emendamento di compromesso (emendamento 1) alla proposta di regolamento. Tale emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

Inoltre, sono stati presentati 15 ulteriori emendamenti da altri gruppi politici (emendamenti 2 - 5 dall'ENF, emendamento 6 dal GUE/NGL e emendamenti 7 - 15 dall'EFDD).

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 6 luglio 2016, la plenaria ha adottato l'unico emendamento di compromesso (emendamento 1) alla proposta di regolamento. Non sono stati adottati altri emendamenti.

La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, che figura nella risoluzione legislativa riportata in allegato².

Essa rispecchia quanto precedentemente convenuto fra le tre istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare la posizione del Parlamento europeo, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti. L'atto legislativo sarebbe così adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento in prima lettura.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

² L'emendamento è presentato sotto forma di testo consolidato in cui le modifiche alla proposta della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

Agenzia europea per la sicurezza marittima *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0667),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0404/2015),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 marzo 2016¹,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visti l'articolo 59 e l'articolo 50, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0215/2016),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 luglio 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima*

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

* IL TESTO NON È ANCORA STATO OGGETTO DI REVISIONE GIURIDICO-LINGUISTICA.

¹ *Parere del 16 marzo 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).*

² Posizione del Parlamento europeo del 6 luglio 2016.

considerando quanto segue:

- (1) Le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera sono responsabili di un'ampia gamma di ***compiti che possono includere*** la sicurezza della navigazione e la sicurezza marittima, l'attività di ricerca e soccorso, il controllo delle frontiere, il controllo della pesca, i controlli doganali, l'applicazione generale della legge e la protezione dell'ambiente.
L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, l'Agenzia europea di controllo della pesca e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima dovrebbero pertanto, ***nell'ambito dei rispettivi mandati***, rafforzare la cooperazione sia tra loro stesse sia con le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera per aumentare la conoscenza della situazione marittima nonché per sostenere un'azione coerente ed economicamente efficiente.
- (2) ***L'attuazione del presente regolamento non incide sulla ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri né sugli obblighi degli Stati membri sanciti da convenzioni internazionali quali la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, la convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo, la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, la convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia e altri pertinenti strumenti marittimi internazionali.***
- (3) ***Nell'ottica di fornire un'assistenza efficace ed efficiente alle autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera, l'Agenzia dovrebbe avvalersi delle tecnologie più avanzate, quali i sistemi aerei a pilotaggio remoto.***
- (4) ***È opportuno che il consiglio di amministrazione dell'Agenzia sia pienamente coinvolto nel processo decisionale circa le questioni di cui al presente regolamento, che potrebbero avere un impatto su altre mansioni e sul bilancio dell'Agenzia, compreso l'accordo di lavoro per la cooperazione tra le agenzie.***
- (5) ***È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1406/2002,***

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Modifiche

È inserito il seguente articolo nel regolamento (CE) n. 1406/2002:

"Articolo 2 ter

Cooperazione europea nell'ambito delle funzioni di guardia costiera

1. L'Agenzia, in collaborazione con l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e l'Agenzia europea di controllo della pesca, *ciascuna nell'ambito dei rispettivi mandati*, sostiene le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera a livello nazionale e dell'Unione e, ove opportuno, a livello internazionale:
 - a) procedendo alla condivisione, alla fusione e all'analisi delle informazioni ■ disponibili nei sistemi di segnalazione delle navi e in altri sistemi di informazione ospitati dalle agenzie o a queste accessibili, in conformità delle rispettive basi giuridiche e fatta salva la proprietà dei dati in capo agli Stati membri;
 - b) fornendo servizi di sorveglianza e di comunicazione mediante tecnologie avanzate, comprese infrastrutture terrestri e spaziali e sensori montati su qualsiasi tipo di piattaforma ■ ;
 - c) potenziando le capacità mediante l'elaborazione di orientamenti, raccomandazioni e migliori pratiche, nonché *fornendo formazione* e ■ scambio di personale ■ ;
 - d) *migliorando lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera, anche analizzando le sfide operative e i rischi emergenti nel settore marittimo;*
 - e) condividendo le capacità *mediante* la pianificazione e la realizzazione di operazioni multifunzionali e la condivisione di risorse e altre capacità, *nella misura in cui queste sono coordinate dalle agenzie e con l'accordo delle autorità competenti degli Stati membri interessati.*

2. ***Fatti salvi i poteri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia di cui all'articolo 10, paragrafo 2, le*** modalità di cooperazione con l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e l'Agenzia europea di controllo della pesca, nell'ambito delle funzioni di guardia costiera, sono stabilite in un accordo di lavoro, conformemente ***ai rispettivi mandati e*** alle regole finanziarie applicabili alle Agenzie. ***Tale accordo è approvato dai consigli di amministrazione dell'Agenzia, dell'Agenzia europea di controllo della pesca e dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera.***
3. La Commissione, ***in stretta collaborazione con gli Stati membri, con l'Agenzia e con l'Agenzia europea per la sicurezza marittima e con l'Agenzia europea di controllo della pesca, mette a disposizione*** un manuale pratico sulla cooperazione europea nelle funzioni di guardia costiera, contenente orientamenti, raccomandazioni e migliori pratiche per lo scambio di informazioni **■**. ***La Commissione adotta il manuale sotto forma di raccomandazione.***
4. ***I compiti di cui al presente articolo non recano pregiudizio ai compiti dell'Agenzia di cui all'articolo 2 e non violano i diritti e gli obblighi degli Stati membri, in particolare come Stati di bandiera, Stati di approdo e Stati costieri ".***

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente